

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
COMMISSIONE CTU
RELAZIONE D.D. MARZO 2010

Queste brevi note informative sono rivolte ai giovani ingegneri che intendono intraprendere l'attività di CTU..

DEFINIZIONE: Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) è Professionista chiamato dal Tribunale a svolgere, a nome e per conto del Giudice che lo ha designato, mansioni di natura prettamente tecnica.

1) PREMESSA

Il contenzioso civile, perché è a questo che si rivolge in modo particolare la nostra attenzione, è territorio che offre interessanti esperienze formative ed opportunità di lavoro all'ingegnere.

La casistica è molto varia ed il contatto con i Giudici, gli Avvocati ed i Colleghi CTP è davvero stimolante ed occasione per un continuo aggiornamento.

Fra l'altro la conoscenza dei principi del diritto, del funzionamento dei Tribunali e delle norme che regolano la convivenza civile torna utile anche nell'affrontare la vita quotidiana.

2) LE FONTI NORMATIVE

La figura del CTU è introdotta nel nostro ordinamento dagli articoli 61 e 62 del Codice di Procedura Civile (C.P.C).

Il Consulente prescelto dal Giudice ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio se non per gravi impedimenti (art. 63).

Il CTU è ausiliario del Giudice, da Questi delegato a svolgere funzioni tecniche, ed è pertanto al Giudice, in prima istanza, che il CTU risponderà del proprio operato.

Il CTU agisce sotto il vincolo del giuramento: si può quindi affermare che Egli si trovi investito, ovviamente nei limiti di tempo e di luogo che riguardano quello specifico incarico, delle funzioni tipiche del pubblico ufficiale.

Di conseguenza qualora il CTU si dovesse macchiare di "colpa grave" incorre nelle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 373 – falsa perizia; 323 –

abuso d'ufficio; 479-480 falso ideologico); sull'argomento è bene precisare che Egli potrebbe venire incolpato di tali reati soltanto quando fosse dimostrato che abbia volutamente omesso di riferire una circostanza tanto evidente quanto importante per la formazione del giudizio oppure che abbia fornito una descrizione volutamente falsa ed omissiva dei luoghi e dei fatti in modo tale da fuorviare la sentenza che sarà emessa dal Giudice.

Gli articoli 191, 192e 193 CPC riguardano la nomina, la rinuncia, la ricusazione ed il giuramento del CTU.

Fra i motivi che possono giustificare la rinuncia ad assumere l'incarico citiamo ad esempio:

- ✓ condizioni di salute
- ✓ situazioni di incompatibilità: per il fatto di conoscere bene*¹ una Parte o per essersi già occupato, anche marginalmente, dei fatti di causa
- ✓ ignoranza della materia oggetto di indagine
- ✓ sovrapposizione con altri, numerosi, incarichi d'Ufficio che impediscano al CTU di svolgere il proprio lavoro con lo scrupolo necessario ed in tempi ragionevoli.

Nota *1: una semplice conoscenza superficiale o occasionale non costituisce quindi motivo sufficiente.

La rinuncia motivata dovrà essere depositata in Cancelleria al più presto in modo che il Giudice possa sostituire il CTU in tempo utile per l'udienza successiva.

Le Parti hanno facoltà, non l'obbligo, di nominare propri CTP: generalmente ciò avviene in occasione dell'udienza dedicata al giuramento del CTU. Tuttavia tale termine può essere differito sino all'inizio delle operazioni peritali.

Non è raro il caso che una Parte decida di assumere in proprio le funzioni di CTP: ciò accade più frequentemente se la stessa Parte ha ricoperto un ruolo tecnico nella vicenda.

ATTIVITA' DEL CTU (Art. 194).

Il CTU deve assicurare alle Parti ed ai Consulenti Tecnici delle Parti la possibilità di partecipare attivamente alle indagini, garantendo il contraddittorio.

Le Parti ed i CTP possono fornire al CTU osservazioni orali o scritte.

Il CTU può promuovere una bonaria transazione fra le Parti: se il tentativo ha successo le Parti ed il CTU sottoscriveranno un atto conciliativo che contiene i termini dell'accordo e che il CTU depositerà in cancelleria.

3) L'INCARICO

La nomina del CTU avviene mentre l'istruttoria è in corso, ogni qualvolta il Giudice ritiene che la causa in discussione sia meritevole di un approfondimento tecnico.

In questo caso il Magistrato si rivolge ad un Perito.

Tale scelta è assolutamente libera e si fonda su un rapporto fiduciario fra il Giudice ed il Tecnico: pertanto non vi è obbligo di attingere agli elenchi dei CTU dei quali è normalmente dotata ogni Cancelleria.

La nomina viene formalizzata con una apposita ordinanza, oppure verbalizzata in udienza: in tali atti devono essere esplicitati i quesiti che saranno affidati al CTU.

L'anticipazione dell'argomento oggetto di perizia è utile in quanto consente al Tecnico che non ne abbia alcuna dimestichezza di rinunciare, con fondato motivo, all'incarico.

Nell'ordinanza di nomina sono sempre indicati la data e l'ora dell'udienza fissata per la formalizzazione dell'incarico.

In quella sede il CTU presterà giuramento, assumerà il quesito e ritirerà i fascicoli di ciascuna Parte: nella stessa udienza gli Avvocati potranno indicare le generalità dei propri CTP o riservarsi di farlo nel proseguo, comunque prima dell'inizio delle operazioni peritali.

Il CTU deve comunicare per iscritto alle Parti e/o agli Avvocati ora, data e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, pena la nullità dell'intera consulenza; Egli è esentato da tale obbligo qualora fornisca tali indicazioni durante l'udienza del giuramento.

Le fasi successive delle operazioni peritali possono invece essere decise autonomamente ed informalmente dal CTU.

Incombe quindi alle Parti farsi parte diligente ed informarsi circa le tappe che il CTU intende seguire nella prosecuzione e conclusione del proprio lavoro.

Al fine di accorciare i tempi processuali ed evitare il richiamo del CTU a chiarimenti si va diffondendo la prassi di chiedere al CTU di rispondere alle osservazioni dei CTP già all'interno della prima relazione d'Ufficio.

Recentemente la riforma dell'art.195 C.P.C. introdotta dalla Legge 69/2009 ha reso obbligatoria tale prassi.

Pertanto il Giudice ed il CTU stabiliscono una "scaletta", che sarà posta a verbale, nella quale vengono fissate le seguenti scadenze:

- a) Data inizio Operazioni
- b) Data di consegna di una prima bozza della CTU ai CTP
- c) Termine assegnato ai CTP per comunicare al CTU eventuali osservazioni scritte, che il CTU alleggerà alla perizia d'Ufficio.
- d) Termine per il deposito della CTU in cancelleria.

Il CTU può chiedere al Giudice l'autorizzazione di avvalersi dell'opera di collaboratori esterni o di far eseguire prove di laboratorio. Di solito tali approfondimenti riguardano aspetti specialistici e circoscritti della vertenza; incombe comunque sempre alla responsabilità del CTU concludere e riferire al Giudice anche sull'esito di questi accertamenti.

E' necessario attendere l'autorizzazione del Giudice prima di dare incarichi all'esterno, al fine di assicurarsi il rimborso delle spese conseguenti.

Infatti di solito è il CTU che anticipa il pagamento di queste prestazioni salvo poi chiederne il rimborso nella richiesta di liquidazione finale alla quale dovrà allegare la competente fattura quietanziata.

4) SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA D'UFFICIO

TESTIMONIAZE: Il CTU può assumere testimonianze e riferirne al Giudice: tuttavia è necessario che accanto alla testimonianza siano precisate le generalità dei testimoni e le circostanze nelle quali essa è stata resa.

COMPORAMENTO: il CTU è tenuto ad un comportamento serio, adeguato al ruolo di pubblico ufficiale che ricopre.

Il CTU dovrebbe ricordarsi sempre di essere il "braccio tecnico" del Giudice.

E' meglio evitare un atteggiamento di confidenza con le Parti che potrebbe essere interpretato come un difetto di imparzialità.

Non si deve dimenticare che le Parti si trovano spesso in una situazione di aperto conflitto che spesso dura da anni e talvolta ha radici che nulla hanno a che vedere con la causa in oggetto: in tale contesto il CTU deve cercare di calmare gli animi e garantire, per quanto possibile, che il sopralluogo si svolga in un clima sereno.

Può accadere che una Parte neghi a controparte e/o al CTP di controparte l'accesso alla sua proprietà: si tratta evidentemente di un comportamento sbagliato in quanto con ciò si nega il diritto al contraddittorio.

Tuttavia il CTU non ha il potere di rendere obbligatorio l'accesso alla proprietà privata da parte di Soggetti estranei.

Sarà eventualmente il Giudice che, a seguito di istanza inoltrata da Chi ne è rimasto escluso, potrà imporre l'ispezione de luoghi, anche con l'assistenza della forza pubblica.

5) COMPILAZIONE DELLE PERIZIE

5-1) BOZZA

La bozza di CTU da inviare ai Periti di Parte dovrebbe essere un documento estremamente breve e sintetico anche perchè suscettibile di essere modificato alla luce delle controdeduzioni mosse dai CTP.

Scopo della bozza è quello di informare per tempo i CTP degli orientamenti che il Consulente d'ufficio si sta formando in modo da consentire ai Tecnici delle Parti di replicare prima che il CTU si cristallizzi definitivamente nei propri convincimenti e ne riferisca al Giudice.

5-2) RELAZIONE DEFINITIVA

Dovrebbe essere articolata almeno nei seguenti capitoli.

- a) Indicazione dell'oggetto: Foro Competente, N. di ruolo, G.I., Identificazione delle Parti, degli Avvocati e dei Consulenti Tecnici di Parte.
- b) Quesito
- c) Descrizione dell'attività svolta dal consulente
- d) Capitolo descrittivo dei fatti e dei luoghi che contestualizzano la causa
- e) Capitolo dedicato agli approfondimenti tecnici, riferimenti normativi, osservazioni, commenti ai rilievi ed alle fotografie
- f) Replica alle osservazioni dei CTP
- g) Risposta/e al quesito/i.
- h) Conclusioni
- i) Allegati: verbali, relazioni di parte, fotografie, disegni, eccc..

Nella relazione si deve evitare di utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico, tale da risultare di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.

Un bravo CTU sarà quello che riuscirà a trattare argomenti tecnici utilizzando un linguaggio accessibile anche agli operatori del diritto.

I passaggi più specialistici, che prevedono l'utilizzo di formule matematiche o che affrontano temi strettamente tecnici, sono spesso indispensabili ed anzi sono quelli che danno spessore, autorevolezza ed obiettività alla Consulenza: essi potranno essere raccolti in un capitolo loro dedicato o essere riportati in allegato.

I risultati finali di queste elaborazioni saranno comunque riportati anche nelle conclusioni.

Nella trattazione degli argomenti il CTU non dovrà travalicare i limiti indicati dal quesito: pertanto esso deve essere tenuto sempre a mente ed accompagnare il Consulente nel proprio lavoro.

Inoltre il CTU dovrà astenersi dal fornire giudizi o commenti non richiesti.

L'ultimo capitolo, quello dedicato alle conclusioni, è il più importante in quanto la sua lettura dovrebbe consentire, da sola, di decidere in merito ai quesiti posti.

Le conclusioni dovrebbero essere scritte in modo da consentire ad un Lettore che dovesse leggere anche queste soltanto di formarsi ugualmente un'idea sufficientemente completa degli aspetti tecnici della causa:

pertanto le conclusioni dovranno essere espone in modo chiaro e conciso ed accanto ad ogni risposta dovranno essere ricordate le argomentazioni principali che la supportano.

Ricorrente è la richiesta al CTU di stabilire la causa della verifica di un certo evento.

E' questo un argomento che merita un breve approfondimento.

La ricerca del nesso di causa/effetto consta nell'individuazione di quella – quelle circostanze in assenza delle quali quell'evento non si sarebbe verificato: si dice allora che tale circostanza possiede i requisiti di necessità e sufficienza.

Tale definizione può sembrare banale ma la mia esperienza mi dice che molti Tecnici non ne sanno cogliere l'essenza.

Mi è ancora capitato di vedere attribuita la responsabilità di un crollo di un edificio ad un tecnico diplomato per il solo fatto che questi non avrebbe avuto il titolo per progettarlo o ancora la responsabilità di un sinistro stradale al guidatore di un certo veicolo soltanto perché il mezzo non era stato revisionato o era privo di copertura assicurativa e si potrebbe andare avanti.

E' evidente che la sola infrazione di una norma regolamentare (ad es. di un limite di velocità o di un dispositivo di sicurezza) non può essere considerata *sic et simpliciter* causa di un evento.

Tali comportamenti sono certamente censurabili, anche sanzionabili dal punto di vista amministrativo, ma non solo per questo potranno essere ritenuti "causa" di un determinato evento.

Quest'ultima dovrà essere individuata seguendo criteri di logica ed esaminando la concatenazione dei fatti.

DOCUMENTI: Di norma il CTU deve effettuare le proprie valutazioni attingendo dalla sola documentazione già versata in causa. In aggiunta a questa Egli potrà fare riferimento ad atti di dominio pubblico quali ad es. licenze edilizie, articoli, pubblicazioni specialistiche eccc....

Qualora invece una Parte gli consegnasse un documento inedito il CTU dovrà farne uso prudente ed in ogni caso lo dovrà trasmettere in copia anche all'altra Parte al fine di consentire anche su questo punto l'esercizio del contraddittorio.

5-3) PROROGA

Qualora il CTU non riesca a depositare la propria relazione nei termini assegnati Egli dovrà chiedere al Giudice una proroga.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata in cancelleria prima della scadenza del termine e deve essere adeguatamente motivata: generalmente la difficoltà dell'incarico e delle verifiche tecniche o le condizioni climatiche (si pensi ad un rilievo in quota durante la stagione invernale) vengono ritenuti argomenti sufficientemente validi.

6) PARCELLA

Alla CTU sarà allegato il preventivo di parcella.

Il preventivo di parcella deve essere approvato dal Giudice che, nel decreto di liquidazione, stabilisce anche a quale parte porre in carico il pagamento.

Il CTU emetterà quindi la parcella alla parte indicata con deduzione di eventuali acconti già percepiti.

Quando una parte è composta da una pluralità di soggetti il CTU potrà chiedere al Giudice che il pagamento venga posto a carico solidale delle Parti: in questo caso il CTU potrà rivolgersi ad un solo soggetto, individuato a Sua

scelta insindacabile, per l'intera somma (cfr. art. 1292 del Codice Civile, nozione di "solidarietà nelle obbligazioni").

Tale prerogativa si riscontra molto utile nell'eventualità che il debitore sia inadempiente nei confronti del Consulente d'Ufficio.

Recentemente la Cassazione ha stabilito che il principio di solidarietà sussiste in ogni caso, anche quando il Giudice abbia indicato precisamente il debitore.

La parcella sarà compilata seguendo le indicazioni del D.M. 30/05/2002 che prevede una tariffa a tempo o, in alternativa, a percentuale.

6-1) COMPENSI A TEMPO: L'art. art. 1 del D.M. 30/05/2002 stabilisce l'onorario della prima vacanza (€ 14,68) e delle successive (€ 8,15).

Visto che una vacanza è di due ore e che non sono liquidabili più di quattro vacanze al giorno per lo stesso incarico è bene calcolare con attenzione il preventivo di parcella.

6-2) COMPENSI A PERCENTUALE

Tutte le volte che la Consulenza si conclude con la determinazione di un importo che rappresenta il risultato finale dell'operato del CTU (tipici sono i casi della determinazione di danni, oneri di ripristino, riparazioni, stime di lavori, beni ed immobili, contabilità di opere in appalto ecc..) Egli può chiedere di essere compensato con una percentuale di detto importo, applicando gli scaglioni di cui agli artt. 2 e seguenti del citato D.M.

Spesso si utilizza la tabella di cui all'art. 11 che riguarda le costruzioni, opere civili, impianti ecc.

Normalmente gli onorari calcolati a percentuale sono più remunerativi di quelli a tempo.

6-3) ULTERIORI VOCI IN TARIFFA

In aggiunta all'onorario come sopra definito spetta al Perito un compenso forfetario, fino ad un massimo di € 970,42, per l'esecuzione di eventuali rilievi metrici e/o topografici e la loro restituzione grafica (art. 12, secondo comma), nonché il rimborso spese per trasferte (solitamente un terzo del prezzo del carburante per chilometro), stampati, fotografie ecc.

Nel caso di mancato pagamento non rimane che rivolgersi ad un legale per la riscossione coattiva del credito ricordandosi che la liquidazione del Giudice costituisce da se titolo esecutivo per il decreto ingiuntivo.

Trento, marzo 2010

ing. Giovanni Dolzani